

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 167

3 maggio 2017

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,  
AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE  
IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA**

Oggetto assembleare n. 4546

## Relazione

Il presente progetto di proposta di legge è nato dall'esigenza di aggiornare alcune fattispecie discriminanti previste dal codice penale, quali la legittima difesa, la cui attuale formulazione si è rivelata, nell'applicazione giurisprudenziale, problematica e in contrasto con le garanzie del diritto penale liberale. Si tratta nello specifico della legittima difesa e della proporzionalità nell'applicarla.

Quest'ultima fattispecie, in particolare, è stata modificata un'unica volta (dalla sua introduzione nel codice penale) con la legge 13 febbraio 2006, n. 59, che ha introdotto nella struttura della norma una presunzione assoluta di proporzionalità – tale da garantire la non punibilità all'agente – qualora il fatto sia realizzato in una privata dimora o in luoghi equiparati (ove si eserciti un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), anche se la finalità di difesa da un'aggressione solo potenziale sia relativa a beni diversi dalla vita e dall'incolumità fisica.

L'introduzione di un requisito (quale il luogo di realizzazione del fatto) radicalmente estraneo rispetto al bilanciamento tra contrapposti interessi su cui si fonda la causa di giustificazione, determina quindi in primo luogo un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tra situazioni del tutto omogenee, a seconda del luogo in cui le medesime si verificano. Elemento, questo, del tutto irrilevante ed estrinseco rispetto al giudizio di proporzionalità cui si impenna la struttura della fattispecie, in cui peraltro vengono in gioco diritti fondamentali della persona come la vita e l'incolumità, come tali insuscettibili di compressione e limitazione in misura più o meno intensa a seconda del luogo di verifica del fatto.

Sulla base delle considerazioni sopra rappresentate e alla luce dei numerosi episodi di violenza ed effrazioni, con conseguenti introduzioni in luoghi privati, avvenuti nel corso dell'ultimo decennio, taluni dei quali hanno condotto alla morte del trasgressore e alla conseguente condanna penale dell'esecutore, si è ritenuto indispensabile procedere alla redazione del presente disegno di legge con il duplice obiettivo di tutelare la parte offesa nonché di assicurare l'aggressore alla giustizia.

Il progetto di proposta di legge si compone di un solo articolo che modifica l'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi prevede che: «Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti

tali da far presumere che si stia per commettere un reato».

Il secondo dei nuovi commi specifica che: «Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subito l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia».

---

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

## Art. 1

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o

la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subito l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia».

---

---